MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Art. 13

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 3 luglio 2024, non più in vigore dal 10 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione
Estremi	Decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91
Capo	II — Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-prevenzione-del-rischio-sismico-connesso-al-2024/art-13-provvedimento-abrogato-dalla-l-8-agosto-2024-n-111/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it